

Disegno di legge “Disposizioni di adeguamento normativo”

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Il disegno di legge, diretto a realizzare interventi di adeguamento di disposizioni normative e di manutenzione dell'ordinamento regionale, si compone di otto articoli.

L'**articolo 1** apporta modifiche al comma 9 dell'articolo 2 della legge regionale 29 dicembre 2020, n. 38 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2021-2023 della Regione Campania - Legge di stabilità regionale per il 2021), stabilendo che la Giunta, al fine di monitorare, promuovere e diffondere le tipicità territoriali e gli eventi caratteristici della Regione, valorizzi gli elementi iscritti nell'Inventario del Patrimonio culturale Immateriale Campano di cui all'art.10 della L.R. n. 38/2017, promuovendo in particolare riti, feste popolari e manifestazioni che rappresentino momenti significativi e identitari della vita sociale di una comunità. In tal modo, introducendo un esplicito collegamento con l'articolo 10 della l. r. n. 38/2017, si armonizzano le disposizioni vigenti, salvaguardandone la *ratio*, al fine di efficientare l'azione amministrativa correlata alle norme richiamate.

L'**articolo 2** reca modifiche alla legge regionale 23 febbraio 2005, n. 12 (Norme in materia di musei e di raccolte di enti locali e di interesse locale), intervenendo sugli articoli 4 e 15. In particolare, è ridefinita la disciplina del riconoscimento della rilevanza regionale dei musei, rinviando ad un regolamento di attuazione la definizione dei requisiti con riferimento ai macro ambiti “organizzazione”, “collezioni” e “comunicazione e rapporti con il territorio” individuati dal DM n. 113 del 21 febbraio 2018; è previsto, inoltre, che la competente struttura amministrativa della Giunta regionale verifichi con periodicità triennale la permanenza dei requisiti, in mancanza della quale si provvede alla revoca del riconoscimento e che predisponga, annualmente, l'Elenco aggiornato dei musei a rilevanza regionale. È precisato, poi, che le istanze di riconoscimento già presentate alla data di entrata in vigore della legge siano concluse sulla base delle disposizioni previgenti nonché che i Musei già riconosciuti di interesse regionale si adeguino ai nuovi requisiti entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento di attuazione. L'articolo 15, già relativo al Comitato regionale per i musei, è sostituito da una disposizione che istituisce la Commissione tecnica regionale per i musei, di cui definisce composizione e durata in carica, cui è rimesso il compito di esprimere un parere vincolante in ordine al riconoscimento della qualifica di museo di rilevanza regionale.

L'**articolo 3** è volto a modificare talune disposizioni della legge regionale 23 ottobre 2007, n. 11 (Legge per la dignità e la cittadinanza sociale. Attuazione della legge 8 novembre 2000, n. 328) al fine di garantire la pronta attuazione degli interventi finanziati e rendere più efficace le verifiche della Regione relativamente al corretto assolvimento delle attività correlate alla gestione dei servizi e alla realizzazione degli interventi programmati rafforzando gli strumenti di monitoraggio e ridefinendo le modalità di esercizio del potere sostitutivo.

L'**articolo 4** è diretto a modificare la legge regionale 22 maggio 2017, n. 12 (Sistema di protezione civile in Campania) sostituendo l'articolo 6 dedicato a “funzioni e compiti delle Province e della Città Metropolitana di Napoli” e inserendo una disposizione (articolo 8-bis) relativa alla Consulta regionale del volontariato organizzato di protezione civile.

In particolare, con il citato articolo 6 si intende completare il quadro normativo afferente alla pianificazione di protezione civile definendo il riparto di competenze alle diverse scale territoriali e le relazioni tra i vari livelli di pianificazione, assicurandone il necessario raccordo e coordinamento. Con il nuovo articolo 8 bis si istituisce la Consulta regionale del volontariato organizzato di protezione civile, quale organismo consultivo, rappresentativo dell'associazionismo di protezione civile iscritto nell'Elenco regionale, avente lo scopo di favorire la partecipazione delle

organizzazioni di volontariato alle attività di protezione civile e la funzione di impulso e proposta in relazione, tra l'altro, agli interventi regionali in materia di volontariato e alle iniziative di formazione, educazione alla cultura della solidarietà e resilienza delle comunità.

L'**articolo 5** sopprime nel comma 5 dell'articolo 19 della legge regionale 19 gennaio 2007, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania - Legge finanziaria regionale 2007) le parole "e versati per il tramite dell'amministrazione regionale". Tale ultimo inciso - inserito con la legge regionale n.16 del 2014 sul presupposto, risultato erroneo, che l'amministrazione potesse agire quale sostituto di imposta per il versamento degli oneri contributivi, ai fini dei trattamenti di quiescenza e previdenza, connessi alla richiesta di valorizzazione del periodo di preruolo regionale prestato dal personale già utilizzato dal commissario straordinario del Governo - è infatti inapplicabile, potendo anzi esporre la Regione a contenziosi.

L'**articolo 6** modifica l'articolo 47, comma 2, della legge regionale 29 dicembre 2022, n. 18 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2023-2025 della Regione Campania - Legge di stabilità regionale 2023), relativo a disposizioni in materia di mutui contratti da enti locali, risponde all'esigenza dei Comuni destinatari di contributi regionali pluriennali per l'ammortamento mutui ex art. 64 della legge regionale n. 3 del 27 febbraio 2007 (Disciplina dei lavori pubblici, dei servizi e delle forniture in Campania) di superare i limiti fissati dagli articoli 70 (Devoluzioni), 71 (Esercizio di poteri sostitutivi) e 72 (Rendiconti) della stessa legge, spostando di un anno in avanti sia la comunicazione al competente ufficio regionale dell'avvenuta devoluzione di cui all'articolo 70, comma 2, per l'importo massimo originariamente concesso, sia del conferimento degli appalti dei nuovi lavori assistiti dai predetti contributi. In concreto, sono rimessi nei termini i Comuni che, per difficoltà amministrative e gestionali, non siano stati in grado di fruire al 31 dicembre 2023 della deroga già concessa.

L'**articolo 7** reca la clausola di invarianza finanziaria.

L'**articolo 8**, infine, dispone l'entrata in vigore della legge fissandola al giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.